



COMUNE DI CATENANUOVA

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 55 del Registro data 28/6/2024

Oggetto: R.G. n.r. n.599/2023 – Proc. Rep. Tribunale ordinario di Enna c/un amministratore e due dipendenti. Presa d'atto decreto di archiviazione. Ammissione patrocinio legale.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000.
Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole. Il Segretario comunale Lì, 21/6/2024
Il Responsabile del II settore Economico-finanziario <i>Dr.ssa Maria Concetta Giunta</i> Lì, 20/6/2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **12:35** e segg., in Catenanuova nell'aula delle adunanze, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco e con l'intervento dei seguenti Sigg. Assessori

All'appello nominale risultano presenti:

	NOME E COGNOME	CARICA RIVESTITA	P	A
1	Antonio IMPELLIZZIERI	Sindaco	X	
2	Carmelo DI MARCO	Assessore	X	
3	Nicola LEOCATA	Assessore		X
4	Rosaria INGRASSIA	Vice- Sindaco	X	
5	Lucia BARBAGALLO	Assessore	X	
TOTALE			4	1

Partecipa il Segretario Generale Dr. Filippo Ensabella, dando atto di apporre parere di regolarità tecnica, in quanto insiste conflitto di interessa in capo ad una dipendente.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n.54 del 21/6/2024;

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 53 della Legge 142/90, come recepito dall'art. 1 comma 1, lettera i) della Legge Regionale 48/91, integrato dall'art.12 della Legge Regionale 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

La proposta e' approvata e dichiarata immediatamente eseguibile.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario Comunale verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

n.54 del 21/6/2024

Oggetto: R.G. n.r. n.599/2023 – Proc. Rep. Tribunale ordinario di Enna c/ un amministratore e due dipendenti. Presa d'atto decreto di archiviazione. Ammissione patrocinio legale.

Proponente
Il Sindaco

IL SINDACO

Premesso che:

- con nota prot. 6421 del 30/05/2024 la dipendente OMISSIS ha trasmesso a questo Ente decreto di archiviazione del procedimento disposto dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna in relazione al procedimento citato in oggetto, nonché fattura quietanzata, di € 1.131,42 per onorario pagato all'avv. Nicola Martello;
- con nota prot. 6424 del 30/05/2024 la dipendente OMISSIS ha trasmesso a questo Ente decreto di archiviazione del procedimento disposto dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna in relazione al procedimento citato in oggetto, nonché fattura quietanzata, di € 1.131,42 per onorario pagato all'avv. Nicola Martello;
- con nota prot. 4619 del 18/4/2023 la dipendente OMISSIS aveva già comunicato il nominativo del difensore di fiducia in quanto indagata nel reato di abuso d'ufficio con contestuale richiesta di rimborso spese legali vincolata quest'ultima all'esito del giudizio;
- con nota prot. 4620 del 18/4/2023 la dipendente OMISSIS aveva già comunicato il nominativo del difensore di fiducia in quanto indagata nel reato di abuso d'ufficio con contestuale richiesta di rimborso spese legali vincolata quest'ultima all'esito del giudizio;

Richiamato l'art. 28 del CCNL 14/9/2000 "patrocinio legale" che così prevede:

"L'ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento:

Riscontrato che non mancano pronunce giurisprudenziali favorevoli alla rimborsabilità *ex post* delle spese legali, anche qualora la scelta del legale incaricato non sia stata sottoposta al previo assenso dell'Ente in applicazione del principio per cui il diritto di difesa non può subire limitazione alcuna;

Visto l'art. 18 del d.l. 25 marzo 1997 n. 67 per il quale le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza;

Considerato che la giurisprudenza ha precisato che presupposto per il riconoscimento del beneficio del rimborso al pubblico dipendente delle spese legali sostenute nei processi civili, amministrativi e penali previsto dal suddetto articolo è l'avvenuto pagamento delle somme delle quali è previsto il rimborso;

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

1. di accogliere le istanze di rimborso delle spese legali sopportate dalle dipendenti per la difesa nel procedimento penale n.599/2023 R.G. N.R del Tribunale di Enna conclusosi con decreto di archiviazione n.1930/2023 R.G. GIP;
2. di dare atto che, con riferimento ai fatti contestati nel procedimento penale di cui discorso, risultano interamente assolte le seguenti condizioni:
 - a) sussistenza di una diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'Ufficio rivestito dal soggetto richiedente il rimborso il quale ha agito in quanto investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale.
 - b) infondatezza della *notitia criminis*, in ragione dell'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato relativamente al delitto ipotizzato ed iscritto, come si legge nella richiesta di archiviazione del 31/10/2023 a firma del sostituto procuratore della Repubblica che è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari disponendo l'archiviazione;
 - c) assenza di conflitto di interessi
3. di demandare al Segretario comunale gli adempimenti susseguenti all'adozione del presente atto.

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Filippo ENSABELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg. 15 in data 02/07/2024

Il responsabile della pubblicazione
Adelina Ollà

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91.

Catenanuova, **28/06/2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Filippo Ensabella.